



SENTENZA N. 50

ANNO 2008

**Commento alla decisione di**

**Francesca Biondi Dal Monte**

**La Corte costituzionale torna sui fondi statali vincolati, con a  
materia di immigrazione**

**(per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costit**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

|                  |             |            |
|------------------|-------------|------------|
| - Franco         | BILE        | Presidente |
| - Giovanni Maria | FLICK       | Giudice    |
| - Francesco      | AMIRANTE    | ”          |
| - Ugo            | DE SIERVO   | ”          |
| - Alfio          | FINOCCHIARO | ”          |
| - Alfonso        | QUARANTA    | ”          |
| - Luigi          | MAZZELLA    | ”          |
| - Gaetano        | SILVESTRI   | ”          |
| - Sabino         | CASSESE     | ”          |
| - Maria Rita     | SAULLE      | ”          |
| - Giuseppe       | TESAURO     | ”          |
| - Paolo Maria    | NAPOLITANO  | ”          |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 389, 635, 1250, 1251, 1290 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), promossi con ricorsi da Lombardia notificati il 23 e il 26 febbraio 2007, depositati in cancelleria il 1°

*udito* nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2008 il Giudice relatore Alfonso Caracciolo. *uditi* gli avvocati Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto, il difensore civico di Toritto per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Massimo Salvaterra per il Governo, e il difensore dello Stato. Il Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1.— la Regione Veneto, con ricorso (iscritto al n. 10 del reg. ric. 2007) nel 2007 e depositato il successivo 1° marzo, ha promosso, tra l'altro, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 389, 635, 1250, 1251, 1252, 1261, 1267 e 1268 della legge 31 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, in quanto violano il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, come desumibile, in particolare, dall'art. 120, secondo comma, Cost., nonché dall'art. 11 della legge costituzionale (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

La ricorrente ha prospettato specifiche censure in ordine a ciascuno dei commi sopra indicati.

2.— L'art. 1, comma 389, della legge n. 296 del 2006 istituisce un Fondo, di 10 milioni di euro, «destinato all'erogazione di contributi ai gestori di attività culturali, sportive, sociali, documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico» (detto termine è stato poi spostato dall'art. 4 del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, che reca «Proroga dell'efficacia delle disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria»).

La Regione Veneto assume che il contenuto della predetta norma attiene a materie di competenza esclusiva dello Stato, e non a materie di competenza concorrente, come quelle sociali, nonché, per alcuni versi, alla materia commercio.

Poiché entrambi i suddetti ambiti materiali rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, lo Stato non potrebbe istituire e disciplinare, in questi settori, finanze vincolate, come la Corte costituzionale, più volte, ha avuto modo di affermare.

Né il Fondo in esame potrebbe essere qualificato come perequativo, o quale risorsa aggiuntiva o intervento speciale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, Cost.

La Regione ritiene, altresì, che la disposizione non potrebbe essere giustificata dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., in quanto rimessa alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

A sostegno di tale deduzione, la difesa regionale richiama la [sentenza n. 10 del 2007](#), nella quale la Corte ha ritenuto che l'art. 3, comma 116, lettera b), della legge 24 novembre 2004 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004) – nel disporre che l'incremento della dotazione del Fondo nazionale per la cultura doveva essere utilizzato anche per la finalità dell'abbattimento delle barriere architettoniche alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), – violasse la competenza regionale.

La norma impugnata, nel porre precisi vincoli di destinazione a risorse ec competenza regionale, darebbe, quindi, luogo ad una lesione dell'autonomia finanziaria non sarebbe, dunque, conforme al nuovo modello di finanza regionale delineato dall'art

A ciò conseguirebbe, secondo la Regione, anche la violazione dell'autonomia c come costituzionalmente garantita dall'art. 118 Cost.

3.— È stato, inoltre, oggetto di impugnazione il comma 635 del citato art. 1, il q di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nazionale di istruzione, a decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle u “Scuole non statali” dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruz complessivamente di 100 milioni di euro, da destinare prioritariamente alle scuole dell'i

Secondo la ricorrente la norma in esame, per il suo contenuto dettagliato, inci competenza regionale concorrente in materia di istruzione.

La stessa, nel contemplare un finanziamento a destinazione vincolata in una r concorrente, violerebbe anche l'art. 118 Cost. (si cita la [sentenza n. 423 del 2004](#) della ad avviso della Regione, avrebbe dichiarato l'illegittimità costituzionale di una «norma

In subordine, la Regione assume che il comma impugnato sarebbe lesivo collaborazione, come desumibile, in particolare, dagli artt. 5, 120, secondo comma, legge cost. n. 3 del 2001.

4.— I commi 1250, 1251, 1252, 1261 e 1290 dell'art. 1 della legge n. 296 de censurati unitariamente dalla Regione Veneto.

I commi 1250, 1251 e 1252 prevedono l'incremento del Fondo per le po stabiliscono l'utilizzazione dello stesso per determinate finalità, demandando al Mini famiglia di ripartire, con proprio decreto, gli stanziamenti tra i diversi interventi previsti

A sua volta, il comma 1261 del citato art. 1 dispone l'incremento del Fondo p diritti e alle pari opportunità, con la previsione della destinazione di una quota al F violenza sessuale e di genere. Spetta al Ministro per i diritti e le pari opportunità, di cor solidarietà sociale, del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle politiche j criteri di ripartizione del Fondo medesimo; quest'ultimo dovrà prevedere una quota da c un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e una quota da de nazionale contro la violenza sessuale e di genere.

Il comma 1290 stabilisce che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'arti 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 politiche giovanili, è integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008

La Regione ricorda come il suddetto art. 19 ha costituito oggetto di impugnazi richiama, altresì, a sostegno della lesività dei commi sopra citati, senza tuttavia esj censure svolte in quella sede.

La ricorrente assume, infine, che i commi 1251, 1252, 1261 e 1290 devono e politiche sociali, attribuita alla potestà legislativa residuale delle Regioni e che, pertant la suddetta potestà legislativa, anche le relative autonomia amministrativa (art.

5.— Il comma 1267 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, anch'essa, prevede l'istituzione presso il Ministero della solidarietà sociale del Fondo per l'integrazione degli immigrati, per il quale è stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Il Fondo è, altresì, finalizzato alla realizzazione di un piano per l'accoglienza degli stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante l'utilizzo, per esempio, di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali. Anche in materia della difesa regionale, si verte nella materia politiche sociali, con la conseguenza che la competenza è del Parlamento, artt. 117, quarto comma, 118 e 119 Cost.

In subordine, comunque, la Regione osserva che, tenuto conto delle possibilità di intervento in suddetta materia e le materie diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini appartenenti all'Unione europea (art. 117, secondo comma, lettera *a*) e in materia di immigrazione (art. 117, secondo comma, lettera *b*), attribuite alla potestà esclusiva dello Stato, vi sarebbe lesione del principio di leale collaborazione, come desumibile dagli artt. 5 e 117 Cost., nonché dall'art. 11 della legge cost. n. 3 del 2001.

6.— Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallo Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato non fondato.

In primo luogo, la difesa dello Stato osserva che la previsione di cui all'art. 1, comma 1296 del 2006 non è ascrivibile alle materie servizi sociali o commercio, quanto alla materia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lettera *m*, Cost.), e ai diritti inviolabili dell'uomo, di estrinsecazione della personalità, di solidarietà sociale, di eguaglianza sostanziale, di circolazione, garantiti dagli artt. 2, 3, 13 e 16 Cost.

Sempre ai diritti fondamentali della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost, con la conseguenza che la competenza legislativa anche statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., dovrebbe essere esercitata dai comitati regionali, artt. 1250, 1251, 1252, 1261 e 1290.

L'Avvocatura dello Stato, con specifico riguardo al Fondo per le politiche regionali, rileva come lo stesso serva ad ottemperare agli impegni assunti in sede internazionale dalla piattaforma di azione adottata dalla IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite nel settembre 1995, nonché all'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario.

Ad avviso del resistente, quindi, si è in presenza di competenze trasversali e di competenze, alcune esclusive dello Stato, che, dunque, legittimerebbero l'emanazione di provvedimenti.

In ordine al Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallo Stato, osserva che l'estraneità dello stesso alla materia delle politiche sociali, trattandosi, invece, di disciplina di competenza esclusiva, o comunque prevalente, alla materia immigrazione, di competenza esclusiva dello Stato, artt. 117, quarto comma, 118 e 119 Cost., non può essere superata.

7.— Con ricorso (iscritto al n. 14 del reg. ric. 2007) notificato il 26 febbraio 2007, e successivamente il 7 marzo, la Regione Lombardia ha, anch'essa, promosso, tra l'altro, il ricorso al Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallo Stato, per violazione della Costituzione, artt. 1, commi 389, 1252, 1261 e 1267, della legge n. 296 del 2006, degli artt. 117, 118, 119 Cost., nonché del principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.).

La Regione premette come tutte le norme impugnate evidenzino l'inesistenza di tutto marginale di un coinvolgimento della Regione medesima in materie di competenza concorrente o residuale, con la conseguente violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost. e dei principi di buon andamento dell'amministrazione e di ragionevolezza.

Ciò, in particolare modo, ove si consideri che la riforma del Titolo V ha determinato una stretta correlazione tra gli artt. 117 e 119 Cost., per cui le funzioni e le materie di competenza regionale debbono essere finanziate con le risorse alloca- te dall'art. 119, quarto comma, Cost.

Anche in ragione delle diverse pronunce della Corte costituzionale intervenute in materia, è tutto evidente, sottolinea la ricorrente, che non risponde al novellato principio di sussidiarietà l'istituzione di Fondi statali in materie di competenza regionale.

8.— Con specifico riguardo all'art. 1, comma 389, della suddetta legge, si lamenta la mancanza di qualsivoglia coinvolgimento delle Regioni e, comunque, da una parte, l'assenza di una norma nell'ambito dell'assistenza e dei servizi sociali, ricadente tra le funzioni di competenza residuale delle Regioni; dall'altro, l'impossibilità di considerare il Fondo come strumento di solidarietà.

9.— In ordine all'art. 1, comma 1252, la Regione osserva che, pur venendo attribuite politiche sociali, attribuita alla competenza legislativa della Regione, non sono previste la partecipazione di quest'ultima. La ricorrente ritiene che, in attesa dell'attuazione della riforma, «non vi è alternativa – se non quella della dichiarazione di illegittimità “secca” – a non coinvolgimento delle Regioni nella gestione del Fondo tramite un meccanismo di partecipazione».

10.— La lesione del principio di leale collaborazione, tenuto conto dell'operato della Regione, operano le norme impugnate, è prospettata anche in ordine all'art. 1, comma 1252, con il quale si consideri il ruolo delle Regioni nella promozione delle pari opportunità, anche in materia di politiche alle stesse assegnate dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice dell'uguaglianza uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e delle procedure concertative e di coordinamento delle politiche adottate a livello regionale.

11.— Anche l'art. 1, comma 1267, secondo la prospettazione della Regione, non riserverebbe nessuno spazio a forme di partecipazione e collaborazione nella gestione degli interventi in un settore in cui le Regioni hanno indubbia competenza.

Quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera b), che attribuisce alla Regione competenza legislativa esclusiva nella materia dell'immigrazione, infatti, non può non riguardare le competenze regionali che si possono desumere dal decreto legislativo 25 luglio 2008 (n. 125) (Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme relative alla protezione di minori stranieri) e, in particolare, dall'art. 2-bis e dall'art. 42. Il primo articolo riguarda la nomina a faccia parte del Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio anche il Presidente della Regione o di una Provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. L'art. 42, a sua volta, stabilisce che lo Stato, le Regioni, le Province autonome, le

nell'ambito delle proprie competenze, favoriscano una serie di attività volte, tra l'altro, a fornire di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana.

12.— Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso e prospettando difensive analoghe a quelle prospettate in ordine all'impugnazione dei medesimi atti della legge n. 296 del 2006, promossa dalla Regione Veneto con il ricorso n. 10 del 2007.

13.— In data 29 gennaio 2008, la Regione Veneto ha depositato memoria di ricorso, con cui ribadire le difese svolte, ha osservato quanto di seguito, in sintesi, riportato.

La ricorrente prospetta alcune osservazioni in ordine alla [sentenza n. 4 del 2007](#), con la quale è stato dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge n. 223 del 2006 – e rileva che la stessa, in uno con la [sentenza n. 141 del 2007](#), ha affermato la giurisprudenza della Corte costituzionale in ordine alla impugnazione delle disposizioni dei Fondi a destinazione vincolata in materie rimesse alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, o delle Regioni, o residuale delle Regioni.

Secondo la citata pronuncia, deduce la Regione, le disposizioni normative dei Fondi vincolati, limitandosi ad indicare mere finalità di intervento nei settori di loro competenza, non ledono le competenze regionali, poiché la lesione può derivare dall'enunciazione del proposito di destinare risorse per finalità indicate in termini generali, bensì (eventualmente) dalle norme nelle quali quel proposito si concretizza, e in cui delle risorse sia per modalità di intervento sia, ancora, per le materie dirette a essere servite, implicite da tali interventi».

Ad avviso della difesa regionale, tale orientamento contrasterebbe con la giurisprudenza costituzionale in materia di Fondi vincolati, già richiamata nel ricorso.

Sul punto si osserva, altresì, che il termine di cui all'art. 127 Cost., necessario per l'impugnazione di una norma anche prima che la stessa abbia avuto attuazione, non è rispettato.

Passando all'esame delle singole disposizioni censurate, nel controdedurre le difese dell'Avvocatura generale dello Stato, la Regione espone alcune osservazioni in ordine a ciascuna di esse.

L'art. 1, comma 389, non determinerebbe alcun livello essenziale di spesa, ma limiterebbe a prevedere somme a destinazione vincolata.

L'art. 1, comma 635, a sua volta, non potrebbe essere ricondotto nei limiti generali dell'istruzione.

In ordine ai commi 1250, 1251 e 1252, 1261, 1290 del medesimo art. 1, della legge n. 223 del 2006, in relazione degli stessi con l'art. 19 del decreto-legge n. 223 del 2006, la Regione osserva che, sul contenuto della [sentenza n. 453 del 2007](#), osservando come detta decisione non sia una pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

Il comma 1267 dell'art. 1, infine, atterrebbe all'ambito delle politiche sociali, e non all'immigrazione.

14.— Anche la Regione Lombardia, in data 30 gennaio 2008, ha depo-

La ricorrente, con riguardo al Fondo di cui all'art. 1, comma 389, dell'art. 1, comma 389, deduce, in particolare, come non sia stato ancora adottato il decreto per l'attribuzione del Fondo ed anzi, che il termine previsto dalla norma sia slittato al 31 dicembre 2008 per la legge n. 248 del 2007.

In merito al Fondo di cui al comma 1252 dell'art. 1, la ricorrente deduce che il Fondo si è provveduto con il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia (Ripartizione degli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia, art. 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), vista l'intesa sancita dalla legge n. 248 del 2007.

Tuttavia, ciò non priverebbe di fondamento la questione di costituzionalità della legge n. 248 del 2007 in questione, affidando ad un provvedimento unilaterale del Ministro delle politiche per la famiglia la ripartizione degli stanziamenti del Fondo, nulla dispone in ordine alla sua attuazione attraverso un meccanismo di «intesa forte», il necessario coinvolgimento delle Regioni.

Esaminando il comma 1261, la Regione rileva che, analogamente, il coinvolgimento delle Regioni nella gestione degli stanziamenti, con grave pregiudizio al principio di leale collaborazione. E' richiamato, altresì, l'art. 117, settimo comma, della Costituzione, che attribuisce alle leggi regionali il compito di rimuovere ogni ostacolo alla piena partecipazione delle donne nella vita sociale, culturale ed economica, nonché di promuovere l'assunzione di cariche elettive.

Infine, rispetto all'art. 1, comma 1267, la difesa regionale rileva come l'art. 1, comma 1267, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato – legge finanziaria 2008), ha incrementato il Fondo per l'integrazione degli immigrati in misura di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

La norma impugnata, come già dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio, appare illegittima in quanto, benché si verta in materia di competenza regionale, non è in forma di partecipazione delle Regioni.

Da ultimo la Regione richiama la [sentenza n. 156 del 2006](#), con la quale la Corte ha affermato che misure di sostegno per i minori stranieri non accompagnati e un'attività di assistenza, rientrano nelle attribuzioni regionali.

#### *Considerato in diritto*

1.— Con ricorso notificato il 23 febbraio 2007 e depositato il successivo 27 febbraio 2007, la Regione Veneto ha promosso, insieme con altre, questione di legittimità costituzionale degli artt. 635, 1250, 1251, 1252, 1261, 1267 e 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008), in relazione al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni come desumibile, in particolare, dagli artt. 5 e 120, secondo comma, della Costituzione e dall'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della Costituzione).

La Regione Lombardia, con ricorso notificato il 26 febbraio 2007 e depositato il 27 febbraio 2007, ha promosso, insieme con altre, questione di legittimità costituzionale degli artt. 635, 1250, 1251, 1252, 1261, 1267 e 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008), in relazione al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni come desumibile, in particolare, dagli artt. 5 e 120, secondo comma, della Costituzione e dall'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della Costituzione).



Il comma 1267 istituisce, poi, presso il Ministero della solidarietà sociale, un Fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato alla promozione sociale dei migranti e dei loro familiari». Tale Fondo persegue, altresì, lo scopo di favorire l'accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, ma non didattici di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali».

Infine, il comma 1290 dispone l'integrazione di 120 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui al [comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 112 del 2008](#).

3.— Come emerge dalla lettura delle disposizioni censurate, questa Corte è pronunciarsi su questioni di legittimità costituzionale relative all'istituzione di Fondi di destinazione di risorse finanziarie.

Al riguardo, deve essere ricordato che la giurisprudenza costituzionale ha più volte precisato che, nella perdurante mancata attuazione dell'art. 119 della Costituzione, tale disposizione non è limitata al legislatore statale nella disciplina delle modalità di finanziamento delle funzioni delle autonomie. Non sono, infatti, consentiti finanziamenti a destinazione vincolata a fini esclusivamente regionali residue ovvero concorrente, in quanto ciò si risolverebbe in uno strumento di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, non consentite dalle politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni di propria competenza ([sentenza n. 423 del 2004](#); nello stesso senso, tra le altre, [sentenza n. 103 del 2003](#)). La Corte ha, inoltre, puntualizzato che le funzioni attribuite alle Regioni «ricomprendono anche l'erogazione di contributi finanziari a soggetti privati, dal momento che in numerosi settori regionali le politiche pubbliche consistono appunto nella determinazione di incentivi e di soggetti che vi operano e nella disciplina delle modalità per la loro erogazione» (sentenza n. 7.6. del *Considerato in diritto*).

È necessario, inoltre, aggiungere che la disciplina di Fondi vincolati, che ha contenuto dettagliato, in ambiti materiali di pertinenza regionale si pone pure in contrasto con il riparto delle competenze normative delineato dall'art. 117 della Costituzione.

4.— Chiarito ciò, prima di analizzare le specifiche censure formulate dalle Regioni, occorre essere prese in esame le argomentazioni addotte dalla Avvocatura generale dello Stato in ordine alla competenza statale alla adozione delle norme impugnate.

Innanzitutto, non può ritenersi fondato il rilievo secondo cui le suddette norme rientrano nel titolo di legittimazione nella competenza statale in materia di determinazione delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (secondo comma, lettera *m*, Cost.). Questa Corte ha, infatti, più volte avuto modo di affermare che allo Stato della competenza esclusiva e trasversale di cui alla citata disposizione corrisponde la determinazione degli *standard* strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernenti i diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di genericità, a tutti gli aventi diritto ([sentenze n. 387 del 2007](#) e [n. 248 del 2006](#)). Le norme in esame, invece, non determinano la prestazione, ma prevedendo soltanto meri finanziamenti di spesa, non potrebbero giustificare la legittimazione nel titolo di competenza in esame ([sentenza n. 423 del 2004](#), punto 5).

Allo stesso modo, non può ritenersi pertinente il rilievo della difesa dello Stato se censurate, contemplando diritti fondamentali *ex artt.* 2, 3, 13 e 16 Cost., sarebbero, per ad ambiti materiali di spettanza statale. I suddetti diritti, di natura costituzionale, non r materia in senso tecnico, come tale riconducibile ad una specifica competenza dello S costituiscono situazioni soggettive le quali possono eventualmente inerire ad amb dall'art. 117, nei commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

Infine, privo di pregio è l'assunto dell'Avvocatura generale dello Stato secondo obblighi internazionali e comunitari che imporrebbero una diretta attuazione degli st legislatore statale. A prescindere dalla effettiva esistenza di siffatti obblighi, sul punto c le Regioni abbiano comunque il potere/dovere di dare attuazione, nell'ambito d legislative, siano esse di natura concorrente o residuale, a disposizioni di natura in dell'ordinamento comunitario (art. 117, quinto comma, Cost.). Né, d'altra parte, la uniformità della disciplina sull'intero territorio nazionale può essere richiamata c legittimazione statale al di fuori dei meccanismi della sussidiarietà, che nella specie invocati.

4.1.— Così individuato l'ambito delle questioni sottoposte all'esame di ques preliminarmente dichiarate inammissibili le censure di violazione degli artt. 3 e 97 Co le ricorrenti. Sul punto, infatti, i ricorsi non soltanto presentano un contenuto gen violazione di parametri costituzionali che non afferiscono al riparto delle competenz ridondano nella lesione di competenze di queste ultime (tra le altre, [sentenze n. 116 d nn. 287](#), [196](#), e [4 del 2004](#); [n. 274 del 2003](#)).

Altresì inammissibile è la prospettata violazione del principio di leale collabora parametro di cui all'art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Tale norma, al secondo comma, demanda ai regolamenti parlamentari di preve rappresentanti delle Regioni, delle Province e degli enti locali alla Commissione parl regionali, affinché la stessa esprima un parere su progetti di leggi riguardanti materie dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione».

Il metodo collaborativo, prefigurato da detta norma, da un lato, non è allo stato dell'emanazione della suindicata fonte regolativa ([sentenza n. 6 del 2004](#)), dall'altro spazio di applicazione limitato, non riguardando tutti gli ambiti materiali di pertinenza r

5.— Passando al merito delle censure proposte dalle ricorrenti, con riferimento a di cui agli artt. 117 e 119 Cost., deve essere, innanzi tutto, esaminata quella concernente La questione è fondata.

Tale norma prevede, come si è già sottolineato, la istituzione di un Fondo, con u di euro, «destinato all'erogazione di contributi ai gestori di attività commerciali» barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico.

Questione analoga a quella oggetto del presente giudizio è stata già esaminata c [2004](#), che ha scrutinato, tra l'altro, l'art. 3, comma 116, lettera b), della legge 24

Detta disposizione stabiliva che il disposto incremento della dotazione del Fondo sociali dovesse essere utilizzato per la finalità dell'abbattimento delle barriere architettoniche (art. 13 della legge 13 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati)).

In tale occasione la Corte ha ritenuto che la citata disposizione, ponendo precise regole nella materia dei servizi sociali, violasse gli artt. 117 e 119 della Costituzione. Tale disposizione, infatti, attribuisce a tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, risorse economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia (art. 12 della legge 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; [sentenza n. 423 del 2004](#)).

Le suddette conclusioni devono essere ribadite con riguardo al comma oggetto di esame.

Poiché anche in questo caso il legislatore ha perseguito la finalità di tutelare le persone che si trovano, in quanto tali, in una situazione di «bisogno e di difficoltà», il contenuto del comma deve essere ricondotto alla materia dei servizi sociali.

Da ciò consegue che il comma in questione, prevedendo un finanziamento vincolato alla spettanza residuale delle Regioni, viola l'autonomia finanziaria e legislativa regionale. Il suddetto contrasto la circostanza che le somme stanziare (per le relative spese sostenute) sono attribuite direttamente a soggetti privati, in quanto, come questa Corte ha già constatato, le somme attribuite alle Regioni «ricomprendono pure la possibilità di erogazione di contributi a soggetti privati» (citata [sentenza n. 423 del 2004](#), punto 7.6. del *Considerato in diritto*).

Pertanto, la disposizione censurata si pone in contrasto con il riparto delle competenze con il sistema di autonomia finanziaria delle Regioni, quali configurati dalla riforma del 1998.

6.— Le ricorrenti hanno, altresì, impugnato il comma 635 della medesima legge, che dispone un incremento degli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del Ministero della pubblica istruzione, «al fine di dare il necessario sostegno alla funzione delle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione».

Anche tale questione è fondata.

Sul punto, questa Corte ha già avuto modo di sottolineare che il settore dei contributi alle scuole paritarie «incide sulla materia della “istruzione” attribuita alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni (art. 117, comma 1, della Costituzione)» ([sentenza n. 423 del 2004](#), punto 8.2. del *Considerato in diritto*). La Corte ha inoltre, citata si è, inoltre, sottolineato come, già prima della riforma del Titolo V, l'art. 138, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1998 avesse conferito alle Regioni le funzioni amministrative relative alle scuole paritarie, nel cui ambito devono essere ricomprese anche le scuole paritarie. Con la riforma del Titolo V, «è implausibile che il legislatore costituzionale abbia voluto spogliare le Regioni di una competenza che esse conferita» nella forma della competenza delegata dal citato art. 138 (stessa [sentenza n. 423 del 2004](#), punto 8.2. del *Considerato in diritto*).

Da quanto esposto discende che la norma, nella parte in cui prevede un finanziamento in ambito materiale di spettanza regionale, si pone in contrasto con gli artt. 117, quarto comma, della Costituzione. La natura delle prestazioni contemplate dalla norma censurata, le cui finalità sono fondamentali dei destinatari, impone, però, che si garantisca continuità nella erogazione. Ne consegue che devono rimanere «salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso» (così anche la citata [sentenza n. 423 del 2004](#)).

7.— I commi 1250, 1251 e 1252 del medesimo art. 1 – la cui analisi congiuntamente – disciplinano le finalità di impiego degli stanziamenti del Fondo per la famiglia, prevedendo, altresì, un incremento dello stesso.

Tale Fondo è stato istituito con l'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 1997, il quale prevede che esso è volto «a promuovere e realizzare interventi per la tutela delle esigenze delle sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonché per supportare l'attività familiare sulla famiglia».

Questa Corte, con la [sentenza n. 453 del 2007](#), ha escluso che il citato art. 19 del decreto-legge n. 22 del 1997, in quanto in contrasto con l'art. 119 della Costituzione, atteso che le disposizioni in esso contenute, limitano le finalità di intervento nei settori di rispettiva competenza», non possono riferirsi a sfere di spettanza regionale, «potendo la lesione derivare non già dall'enunciazione generica di destinare risorse per finalità indicate in modo così ampio e generico, bensì dalle norme nelle quali quel proposito si concretizza, sia per entità delle risorse, sia per l'ambito di intervento sia, ancora, per le materie direttamente e indirettamente implicate da tale intervento» ([sentenza n. 453 del 2007](#) che richiama, sul punto, la [sentenza n. 141 del 2007](#)).

Orbene, questo postulato non può essere utilizzato *de plano* per la risoluzione della questione che ha investito i commi ora in esame, in quanto con essi il legislatore ha inteso perseguire il generico proposito enunciato nelle norme istitutive del Fondo.

Innanzitutto, deve rilevarsi come la finalità complessiva e unitaria che si persegue con i commi qui esaminati si sostanzia nella previsione di interventi di politica sociale volte a superare le situazioni di bisogno o di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita. Ne consegue che le norme impugnate, sotto questo aspetto, sono riconducibili al campo di competenza dei servizi sociali di spettanza regionale.

Tuttavia, deve rilevarsi come nelle norme stesse siano presenti ulteriori disposizioni che possono essere ricondotte anche ad ambiti materiali di competenza esclusiva dello Stato.

Sotto tale profilo, viene in rilievo, innanzitutto, il riferimento contenuto nell'art. 19 del decreto-legge n. 22 del 1997 alle disposizioni all'istituzione e al finanziamento dell'Osservatorio nazionale, la cui attuazione, per le modalità organizzative della struttura in esame, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.

Sono, invece, riconducibili sia alla materia dell'ordinamento pubblico che all'organizzazione amministrativa dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.) le disposizioni che prevedono la finalizzazione dei finanziamenti al sostegno delle attività internazionali e a garanzia del pieno funzionamento della relativa Commissione.



con decreto le modalità di ripartizione delle relative risorse finanziarie, «ch quota parte da destinare all'istituzione di un Osservatorio nazionale contro la genere e una quota parte da destinare al piano d'azione nazionale contro la genere».

In via preliminare, appare opportuno sottolineare che il comma 3 del cit del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità – è stato a questa Corte e che, con la [sentenza n. 453 del 2007](#), è stata ritenuta la insuss generico contenuto precettivo della norma, ivi censurata, della lesione del regionale.

Allo stesso modo, la disposizione ora in esame, prevedendo soltanto un per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, si sottrae alle cens quanto non è, allo stato, idonea a incidere in alcun modo sull'autonomia fin ([sentenza n. 423 del 2004](#), punto 9. del *Considerato in diritto*).

Nella parte in cui la norma, invece, destina risorse al Fondo naziona sessuale e di genere, essa, essendo finalizzata ad assicurare la prevenzione e riconducibile sia all'ambito materiale dell'ordine pubblico e sicurezza, sia a q penale, attribuiti entrambi alla competenza legislativa esclusiva statale (art. lettere *h* e *l*, Cost.). Nondimeno, perseguendo il legislatore anche l'obiettivo d dei predetti fatti delittuosi, attraverso apposite misure di carattere sociale co nel «piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere», dev anche la competenza delle Regioni in materia di servizi sociali.

Non potendo comporsi il concorso di competenze statali e regionali medi principio di prevalenza, ne consegue la necessità che debbano essere pr collaborazione che, nelle specie, avendo riguardo agli interessi implicati e alla quelli connessi agli ambiti materiali rimessi alla potestà legislativa esclusiv dirsi adeguatamente attuate mediante la previa acquisizione del parere della C sede di adozione del decreto di fissazione dei criteri di ripartizione del Fondo. comma in esame deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella p che il suddetto decreto sia emanato previa acquisizione del parere della Confer

9.— Il comma 1267 istituisce un Fondo per l'inclusione sociale degli in stesso alla realizzazione di un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri rapporto scuola-famiglia, attraverso «l'utilizzo per fini non didattici di appos madrelingua quali mediatori culturali».

La questione è fondata.

Il legislatore ha inteso perseguire, come risulta anche dalla stessa denomi chiara finalità di politica sociale, prevedendo uno stanziamento di risorse assicurare l'adozione delle suddette misure di assistenza.

Ne consegue che la norma in esame, non prevedendo un intervento p programmazione dei flussi di ingresso ovvero al soggiorno degli stranieri nel te

ambiti materiali regionali, quali quelli dei servizi sociali e dell'istruzione ([ser](#) nonché, sia pure con riferimento ad una fattispecie diversa, [sentenza n. 156 d](#) stesso legislatore statale ha attribuito alle Regioni il compito di adottare m sociale» nell'ambito «delle proprie competenze» secondo quanto previsto d legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni co dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero».

D'altronde, non è senza significato che la direttiva emanata in data 9 ag della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opp ordine alle modalità di utilizzo del suddetto Fondo», gli obiettivi e le linee gu priorità finanziabili, in aree di intervento di specifica attinenza ai servizi social

Deve, pertanto, essere dichiarata la illegittimità costituzionale della norma impugn artt. 117, quarto comma, e 119 Cost.

Anche in questo caso, così come si è già rilevato a proposito dei finanziame paritarie (punto 6), deve ritenersi che la natura sociale delle provvidenze erogate, le fondamentali, richiede che si garantisca, in ossequio ai principi di solidarietà sociale, con conseguente salvezza degli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non [del 2004](#) e [n. 370 del 2003](#)).

10.— Infine, il comma 1290 prevede che l'autorizzazione di spesa di cui : del decreto-legge n. 223 del 2006 è integrata di 120 milioni di euro per cias 2008 e 2009.

La questione è inammissibile.

La Corte, con la più volte citata [sentenza n. 453 del 2007](#), ha ritenuto c comma 2 – istitutivo del Fondo per le politiche giovanili – per il suo contenuto generico, non sia idoneo a ledere gli evocati parametri costituzionali.

Alla stessa conclusione deve pervenirsi per quanto attiene alla norma or essa, limitandosi a disporre un mero incremento del Fondo, nella misura suscettibile di violare, allo stato, l'autonomia normativa e finanziaria delle Reg

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di leg della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione d pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) promosse dalla Regione V Lombardia con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

- a) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 389, della legg
- b) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 635, della legg
- c) *dichiara* l'illegittimità costituzionale del comma 1252 (in riferimento : dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui non contiene, dopo decreto», le parole «da adottare d'intesa con la Conferenza unificata»;

d) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1261, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui non contiene, dopo le parole «il Ministro per i diritti e le pari opportunità», la dizione «previa acquisizione del parere della Conferenza unificata»;

e) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1267, della legge n. 296 del 2006;

f) *dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1267, della legge n. 296 del 2006, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

g) *dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1250, 1251, 1252, 1261, 1267 e 1290, della legge n. 296 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché all'art. 11 della legge costituzionale 1/2001 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

h) *dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1261 e 1267, della legge n. 296 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Giustizia, il 27 marzo 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2008.

